REGOLAMENTO (CEE) N. 2712/79 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1979

che impone un dazio provvisorio antidumping su certe fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1681/79 (2), in particolare l'articolo 15,

sentito il parere del comitato consultivo istituito a norma di detto regolamento,

considerando che, l'11 maggio 1979, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal CIRFS (comitato internazionale sul rayon e sulle fibre sintetiche) a nome della quasi totalità dei produttori comunitari di fibre acriliche, contenente elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping relative a prodotti analoghi originari della Grecia, del Giappone, della Spagna, della Turchia e degli Stati Uniti d'America, nonché del grave pregiudizio che ne risulta ;

considerando che, avendo le informazioni ricevute fatto ritenere ricevibile la denuncia e fondata la necessità di prendere misure antidumping, la Commissione ha avvisato ufficialmente gli importatori e gli esportatori interessati e ha pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 12 giugno 1979 un avviso di apertura di una procedura antidumping relativa a certe fibre acriliche originarie della Grecia, del Giappone, della Spagna, della Turchia e degli Stati Uniti d'America (3) ;

considerando che la Commissione ha offerto alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro parere per iscritto ;

considerando che la Comunità ha offerto alle parti direttamente in causa la possibilità di sviluppare verbalmente il loro punto di vista ed incontrarsi per confrontare le tesi e gli argomenti di contestazione ;

considerando che la maggioranza delle parti ha usufruito di dette possibilità ;

considerando che, ai fini di un calcolo preliminare del margine di dumping e del pregiudizio la Commissione ha effettuato un controllo sul posto presso gli uffici degli esportatori americani le cui operazioni richiedevano questa verifica, vale a dire presso le società American Cyanamid Company, Wayne, New Jersey, USA e Badische Corporation, Williamsburg, Virginia, USA ; che indagini analoghe sono state condotte presso gli uffici della Vomvicryl SA, Atene, Grecia e della Akrilik Kimya Sanayii AS, Istambul, Turchia ; che gli esami preliminari relativi agli esportatori giapponesi e spagnoli non sono stati ancora conclusi ; che la Commissione ha effettuato inchieste sul posto presso gli uffici dei principali produttori comunitari interessati ;

considerando che, dalle indagini effettuate in Grecia e Turchia, non risulta l'esistenza di dumping per quanto riguarda le esportazioni di detti produttori nella Comunità e che l'indagine relativa è pertanto chiusa ;

considerando che, ai fini di un esame preliminare dell'esistenza di dumping da parte dei produttori americani, la Commissione ha paragonato i loro prezzi all'esportazione nella Comunità con quelli in vigore sul mercato statunitense ;

considerando che tali confronti si sono basati sulle medie ponderate, e sono stati effettuati allo stadio « franco fabbrica » per le vendite avvenute dal 1° giugno 1978 al 31 maggio 1979 ;

considerando che sono state accolte tutte le richieste della Badische Corporation relative alle spese di trasporto e di vendita ; che tuttavia non è stato tenuto conto della richiesta della società di escludere il materiale di prima qualità venduto a basso prezzo sotto forma di campioni dal calcolo globale della media ponderata netta relativa al materiale di prima qualità, poiché il volume delle vendite in questione costituiva una proporzione troppo elevata rispetto al totale delle vendite e la società non ha fornito prove sufficienti a sostegno della sua richiesta ;

considerando che è stata presa in considerazione la richiesta presentata dall'American Cyanamid Company relativa ai costi di trasporto ; che, in mancanza di prove sufficienti a sostenere la tesi della società, secondo la quale non esistono assolutamente spese di vendita per l'esportazione nella Comunità, la

(1) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 196 del 2. 8. 1979, pag. 1.
(3) GU n. C 146 del 12. 6. 1979, pag. 2.

distribuzione di tali costi si è basata sui dati contabili disponibili, ripartiti in modo proporzionale alla cifra di affari per prodotto e mercato considerato ; che l'esportatore in questione ha inoltre richiesto un adeguamento supplementare per talune spese generali ed amministrative ; che in mancanza di prove sufficienti in merito al rapporto diretto fra tali spese generali e le vendite considerate, la Commissione non ha potuto tenere conto di tale richiesta ;

considerando che non si è potuto tenere conto di una richiesta presentata dalla American Cyanamid Company relativa alle differenze nei costi di produzione di alcune fibre acriliche vendute sul mercato interno rispetto a quelle vendute sul mercato comunitario, poiché l'esportatore in questione si è rifiutato di fornire le prove a sostegno della propria richiesta ;

considerando che dall'esame preliminare dei fatti risulta che esiste un dumping per tutte le importazioni oggetto dell'inchiesta originarie degli Stati Uniti d'America, i cui margini medi ponderati corrispondono ai seguenti valori :

American Cyanamid

— Fibre acriliche in fiocco 7,2 %,

— Fasci da fiocco di fibre tessili 26,8 %.

Badische Corporation

Fibre acriliche in fiocco 5,8 % ;

considerando che, in ordine al pregiudizio, è emerso che l'industria comunitaria sta compiendo grandi sforzi per riprendersi dagli effetti pluriennali di un effettivo ristagno della produzione e del consumo, unito ad una notevole eccedenza di capacità e a gravi perdite ;

considerando che questo processo di ripresa ha richiesto notevoli sforzi volti a ridurre la capacità e a razionalizzare la produzione, che hanno provocato un calo globale della manodopera occupata dell'8 % dal 1977 in poi e che i produttori comunitari hanno tentato di aumentare i propri prezzi di vendita per coprire il brusco incremento dei costi delle materie prime e per raggiungere una ragionevole situazione di profitto ;

considerando che, contemporaneamente a questi tentativi da parte dei produttori comunitari, si è verificato un notevole incremento nelle importazioni specialmente dagli Stati Uniti d'America ; che, secondo le prove a disposizione della Commissione, le importazioni nella Comunità di fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America sono passate da 7 611 t nel 1977 a 10 719 t nel 1978, con un aumento del 41 %, e a 4 301 t nel primo trimestre del 1979 ; che, in base alle attuali statistiche, i fasci da fiocco di fibre tessili rappresentano approssimativamente il 60 % e le fibre acriliche in fiocco il 40 % delle importazioni americane ; che la quota di mercato americana è quasi raddoppiata dal 1977, passando dall'1,7 al 3,4 registrato nei primi tre mesi del 1979 ;

considerando che le importazioni statunitensi sono concentrate in Italia dove, nel primo trimestre del 1979, la percentuale delle esportazioni americane nella Comunità ha raggiunto quasi il 75 % ; che le esportazioni in Italia sono passate da 1 794 t nel 1977 a 6 225 t nel 1978, con un aumento del 246 %, raggiungendo 3 181 t nel primo trimestre del 1979, con un incremento annuale del 104 % rispetto al 1978 ; che la quota di mercato di queste importazioni è salita dall'1,1 % nel 1977 a 2,9 % nel 1978 e a 6 % nei primi tre mesi del 1979 ; che le esportazioni americane in Italia sono avvenute a prezzi estremamente bassi, inferiori di circa il 25 % a quelli dei produttori italiani ; che esse hanno provocato una flessione negli ordini, nonché la depressione dei prezzi ed ulteriori perdite a danno dei produttori italiani ;

considerando che, secondo gli elementi a disposizione della Commissione, la situazione in Italia, che rappresenta circa il 30 % della produzione ed il 40 % del consumo a livello comunitario, ha una notevole incidenza sugli altri produttori comunitari che esportano tradizionalmente in questo paese, i quali devono affrontare una situazione difficile, caratterizzata da gravi perdite, e sono attualmente costretti ad adeguarsi ai prezzi americani tenuti artificialmente bassi ;

considerando pertanto che esistono prove sufficienti per dimostrare che le importazioni originarie degli Stati Uniti in dumping danneggiano il processo di ripresa dei produttori comunitari ; che pertanto queste importazioni causano grave pregiudizio all'industria comunitaria ;

considerando che, per questi motivi, numerosi Stati membri hanno chiesto alla Commissione di prendere immediatamente misure provvisorie in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 459/68 ;

considerando che gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata con l'istituzione di un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America, il cui importo, in considerazione dell'entità del pregiudizio causato, dovrebbe corrispondere ai margini di dumping stabiliti in via provvisoria ;

considerando che uno degli esportatori americani di fibre acriliche, cioè la Badische Corporation si è impegnato volontariamente ad aumentare i suoi prezzi ; che delle consultazioni sono in corso nell'ambito del comitato consultivo previsto dall'articolo 12 del regola-

mento (CEE) n. 459/68 sull'opportunità di accettare tale impegno e che conviene escludere per il momento il suddetto esportatore dall'applicazione del dazio provvisorio ;

considerando che l'unico altro esportatore americano di fibre acriliche verso la Comunità interessato, cioè E.I. Dupont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware, Stati Uniti America, non è stato accusato di pratiche di dumping ; che per altro le informazioni ricevute dalla Commissione sono sufficienti ad assicurarla che non esistono prove circa l'esistenza di un dumping o di un pregiudizio e che è di conseguenza, opportuno, escluderlo dall'applicazione del dazio provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle fibre tessili acriliche in fiocco di cui alla sottovoce della tariffa doganale comune ex 56.01 A, corrispondente al codice Nimexe 56.01-15 e sui fasci da fiocco di fibre acriliche di cui alla sottovoce della tariffa doganale comune ex 56.02 A, corrispondente al codice Nimexe 56.02-15, originari degli Stati Uniti d'America.

2. Tale dazio non si applica alle fibre acriliche fabbricate ed esportate dalla Badische Corporation, Williamsburg, Virginia, Stati Uniti d'America e dalla E.I. Dupont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware, Stati Uniti d'America.

3. Il tasso di tale dazio è fissato a 26,8 % per i fasci da fiocco di fibre acriliche e a 7,2 % per le fibre acriliche in fiocco.

4. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

5. L'immissione in consumo nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta ad un deposito cauzionale pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 459/68 o di qualsiasi altra decisione presa dal Consiglio, il presente regolamento si applica per un periodo massimo di tre mesi oppure sino all'entrata in vigore di una diversa decisione da parte del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1979.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente